Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

## Art. 6

*(Cooperazione tra enti)*

**1.** La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:

**a)** particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;

**b)** supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;

**c)** partecipazione alle attività consultive della Regione.